

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Nella data 16/12/2023, alle ore 15:00, presso la sede sociale in via Fratelli Ambrogio, 25 ad Alba (CN) e in videoconferenza su piattaforma Zoom, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Scuola Internazionale di Sumi-e, in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 21, come da convocazione inviata agli associati via mail in data 01/12/2023 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) conferimento specifici poteri al presidente per la richiesta di Iscrizione al RUNTS;
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Mauro Dal Dosso che propone come segretaria verbalizzante Emanuela Sala Peup che accetta.

Sono presenti n. 48 associati su 62 iscritti di cui n. 48 in proprio e n. 0 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 21 per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente Mauro Dal Dosso il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, precisiamo le categorie di Ets individuate insieme al ns commercialista:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati Alessandro Sarotto e Ariane Mercier chiedono delucidazioni sulla possibilità di richiedere il 5X1000 e di ricevere donazioni defiscalizzate una volta iscritti al RUNTS. Inoltre, il

socio Giuseppe Signoritti (Maestro di Sumi-e e istruttore di tutti i soci) ci tiene a dichiarare il suo appoggio totale a tali cambiamenti e ringraziare il Consiglio di Amministrazione per gli sforzi fatti per realizzare l'operazione di passaggio.

Il presidente, ringrazia il Maestro e fornisce le spiegazioni richieste e specifica che tutta l'operazione sarà seguita da uno studio di professionisti specializzati, Studio Grasso di Torino.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 48

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

2) Si conferisce inoltre all'unanimità l'incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza inoltre il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

3) varie ed eventuali.

Non ci sono altri punti da discutere.

Il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16:10 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Data 16/12/2023

Segretario

Emanuela Sala Peup



Presidente

Mario Grasso

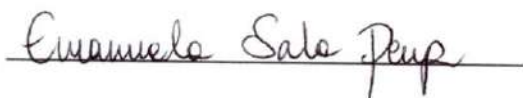
23/12/23 6274
3 esente
f

Tabella Accessi

Nominativo	Partecipazione	Orario di arrivo/accesso	Orario di uscita/scollegamento
1 Giuseppe Signoritti	Sede	14:45	16:15
2 Mauro Dal Dosso	Sede	14:45	16:15
3 Alessandro Sarotto	Sede	14:45	16:15
4 Emanuela Sala Peup	Sede	14:45	16:15
5 Ariane Mercier	Sede	14:45	16:15
6 Alain Plaignaud	Sede	14:47	16:15
7 Beatrice Tobruk	Sede	14:51	16:15
8 Sonja Nijon	Sede	14:55	16:15
9 Marjolein Gijwsijt	Sede	14:55	16:15
10 Pietro Ruzzier	Sede	14:55	16:15
11 Martine Ruzzier	Sede	14:55	16:15
12 Andre Vooy	Sede	14:55	16:15
13 Wim van der Wiel	Sede	14:55	16:15
14 Elena Giacosa	Sede	14:55	16:15
15 Marina Ferrari	Sede	14:58	16:15
16 Clara Candido	Sede	14:58	16:15
17 Alina Apostu	Sede	14:58	16:15
18 Marleen Bardoff	Sede	14:58	16:15
19 Marion Heijkers	Sede	14:58	16:15
20 Patrizia Brescancin	Sede	14:58	16:15
21 Serena Trotti	Sede	14:58	16:15
22 Willem van Seuremen	Sede	15:00	16:15
23 Jan Belt	Sede	15:00	16:15
24 Nathalie Mercier	Collegamento zoom	14:55	16:10
25 Magali Bonnardot	Collegamento zoom	14:55	16:10
26 Liddy Vonk	Collegamento zoom	14:55	16:10
27 Marion Decoust	Collegamento zoom	14:55	16:10
28 David Thexton	Collegamento zoom	14:55	16:10
29 Malik Choukrane	Collegamento zoom	14:55	16:10
30 Paolo Pellicioni	Collegamento zoom	14:55	16:10
31 Martina Theil	Collegamento zoom	14:55	16:10
32 Margo Didden	Collegamento zoom	14:55	16:10
33 Julia Gubler	Collegamento zoom	14:57	16:10
34 Sara Didaci	Collegamento zoom	14:57	16:10
35 Francesca Montis	Collegamento zoom	14:57	16:10
36 Maria Lai	Collegamento zoom	14:57	16:10
37 Stefano Vargui	Collegamento zoom	14:57	16:10
38 Massimo Trivellin	Collegamento zoom	14:57	16:10
39 Marie Claire Gaydou	Collegamento zoom	14:57	16:10
40 Andrea Niemann	Collegamento zoom	14:57	16:10
41 Janica Draisma	Collegamento zoom	14:57	16:10
42 Menghina Calderaro	Collegamento zoom	14:57	16:10
43 Tineke Wolke-Kroon	Collegamento zoom	14:57	16:10
44 Timothée Gaouditz	Collegamento zoom	14:59	16:10
45 Chantal van Kempen	Collegamento zoom	14:59	16:10
46 Maria Grazia Pichereddu	Collegamento zoom	15:00	16:10
47 Pieternella Sparling	Collegamento zoom	15:00	16:10
48 Martin Bard	Collegamento zoom	15:02	16:10

Data 16/12/2023

Segretario



Presidente



Statuto dell'Associazione "SCUOLA INTERNAZIONALE DI SUMI-E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1. Costituzione, denominazione sede e durata

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "SCUOLA INTERNAZIONALE DI SUMI-E Associazione di Promozione Sociale", siglabile "A.S.I.S. A.P.S.". L'indicazione di ente del Terzo Settore, associazione di promozione sociale o dell'acronimo A.P.S non potrà essere utilizzata in mancanza dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana ed in particolare in lingua inglese "INTERNATIONAL SCHOOL OF SUMI-E e in cinese "国际墨绘学校".

L'associazione ha sede legale in Alba (CN), Via Fratelli Ambrogio 25 cap 12051. Ha sede operativa in qualsiasi altro luogo che venga individuato di volta in volta per lo svolgimento del programma delle proprie attività. Con deliberazione del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato Italiano o all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2. Scopi e finalità

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico che persegue il fine esclusivo della utilità e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi.
3. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.
4. Sono finalità dell'associazione:

- la promozione, lo studio, la pratica, la diffusione di attività artistiche, culturali, ricreative nonché servizi ad esse connessi, per contribuire alla crescita artistica, culturale e civile dei propri soci e di terzi, con particolare riferimento al mondo della pratica della pittura sumi-e e delle filosofie ad essa connesse per il ritorno ad una condizione normale dello spirito/mente intima e profonda a beneficio di tutti gli esseri. L'Associazione promuove attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale con particolare riferimento alla pratica, la diffusione e lo studio del metodo di pittura Sumi-e come insegnata e trasmessa dal Maestro Beppe Mokuza Signoritti. Con il termine giapponese Sumi-e si intende: "SUMI" significa inchiostro nero, "E" invece significa "pittura". Si indica una forma d'arte in cui i soggetti sono dipinti con l'inchiostro nero in gradazioni variabili dal nero puro a tutte le sfumature che si possono ottenere diluendolo con l'acqua. Questo non vuol dire però che ogni cosa dipinta così possa meritare il nome di sumi-e: il vero sumi-e deve rispondere a determinate caratteristiche tipiche come la sobrietà e la spontaneità che vanno direttamente a colpire la sensibilità dello spettatore. Il sumi-e coglie l'essenza della natura. Il Sumi-e viene ritenuto storicamente espressione dello Zen. La scuola ed il lignaggio di riferimento concernente lo Zen alla quale la nostra associazione fa riferimento è quello del Maestro Taisen Deshimaru, del Maestro Roland Yuno Rech e del Maestro Beppe Mokuza Signoritti. Il sumi-e praticato in modo corretto può essere considerato come la madre dell'Arte terapia. Il Sumi-e praticato correttamente, seguendo l'insegnamento, permette la trasformazione, l'evoluzione e la crescita personale, sviluppa la sensibilità, favorisce la creatività, le capacità comunicative e relazionali, incentivando la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, rendendo possibile l'integrazione di tutte le risorse disponibili per il raggiungimento di una condizione stabile di benessere ed un buon livello di qualità della vita. In ambito Arte Terapico con il termine di "terapia" si fa riferimento all'accezione più completa dei concetti di salute e benessere fornita dall'OMS (Organizzazione Mondiale per la Salute), intendendo con ciò una relazione atta a prendersi cura più che a curare nel senso clinico del termine. La terapia, pertanto, è da intendersi come una pratica orientata al perseguimento del benessere dell'uomo. Secondo l'OMS, infatti, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità".
- la promozione e la realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, laboratori, seminari, percorsi formativi negli ambiti sopra indicati;
- la formazione di insegnanti qualificati in grado di trasmettere il Sumi-e come trasmesso dall'insegnamento del Maestro Beppe Mozuka Signoritti;
- la promozione e la realizzazione di attività di ricerca e di sperimentazione in ambito artistico e culturale;

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale ;
- cultura la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- lo sviluppo culturale e civile degli associati;
- la promozione e la difesa della creatività dei soci;
- l'estensione di attività culturali e ricreative tra associati e non associati (individui, imprese, enti pubblici e privati, altre associazioni).
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

- favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;-
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- l'associazione si impegna nel contribuire a promuovere attraverso le sue attività la promozione del raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Art. 3. Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore Dlgs 117/17, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale così individuate:
 - attività individuata alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; le finalità per la realizzazione di questa attività sono:
 - organizzare eventi, manifestazioni, corsi e altre iniziative di educazione artistica e culturale in genere dirette a sviluppare la conoscenza della cultura e dell'arte fra i cittadini.
 - dotare il territorio di un'offerta culturale e formativa aperta e accessibile a tutti i cittadini;
 - promuovere l'incontro, la discussione e lo scambio tra giovani, adulti e anziani;
 - fornire occasioni di socializzazione e coinvolgimento attivo a tutti i cittadini;
 - attività individuata alla lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla





prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; le finalità per la realizzazione di questa attività sono:

- promuovere la motivazione e/o la rimotivazione allo studio di giovani ed adulti;
 - valorizzare le esperienze e le conoscenze di ciascun individuo acquisite anche in contesti non formali ed informali;
 - promuovere la consapevolezza di sé e del proprio valore;
 - favorire la lotta alle discriminazioni di qualsiasi genere e tipo;
 - valorizzare le differenze come elementi di ricchezza sociale e culturale;
- attività individuata alla lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive;
- la costruzione e erogazione di una rete di servizi che in senso mutualistico rispondano ai bisogni diffusi di tutti i soci;
- l'organizzazione di incontri, eventi, manifestazioni, convegni e dibattiti che incentivino lo stare insieme e che promuovano la socialità, l'integrazione, la crescita culturale, l'educazione civica e il bene comune;
- l'organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, rassegne, corsi, laboratori, workshop;
- la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, seminari, pubblicazioni al fine di ampliare e diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle proprie attività associative;
- l'organizzazione di rassegne d'arte, mostre, musica, teatro, fotografia, danza;
- team building, formazione per docenti, lezioni magnifiche;
- percorsi ludico-educativi nei settori di agio e disagio;

3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

4. L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.
5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4. Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nella sostanza, esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- quote associative supplementari per la partecipazione a eventi, corsi e manifestazioni
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi;
- cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
 - l'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata volta al sostegno dell'attività statutaria.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedessero può essere approvato in data successiva ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 5. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 6. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
 8. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 5. Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6. Volontari

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo settore nel testo attualmente in vigore e/o sue successive modificazioni.

Art. 7 Criteri di ammissione

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e entro un massimo di trenta giorni dalla presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
6. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
7. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Art. 8. Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde:
 - a. per morte;
 - b. scioglimento dell'Associazione;
 - c. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - d. dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - e. rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
 - f. per esclusione o radiazione.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo a mezzo lettera Raccomandata o Posta Elettronica Certificata.
3. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito di versamento, anche collettivo, scritto;
 - denigri l'Associazione, i suoi organi sociali, i/le suoi/e soci/e;
 - attenti in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee;
 - si appropri indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - arrechi danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
6. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
8. Ciascuno dei provvedimenti di cui al presente articolo dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Art. 9. Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività secondo criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. I/le soci/e hanno diritto:
 - di frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e

modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I/le soci/e sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 10. Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 11. Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;
- Tesoriere
- Segretario;

Tutte le cariche elettive sono gratuite

E' organismo di garanzia e controllo:

- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di Revisione, se eletto.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto oppure dall'Organo di Controllo (ove nominato). L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, con QUINDICI giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
5. Il voto dei soci minorenni è espresso dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

9. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
10. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/Ile soci/e presenti con diritto di voto.
11. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
12. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
13. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/Ile soci/e per la consultazione.

Art. 13. Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o qualora particolari esigenze lo richiedessero entro 180 giorni.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
 - discute ed approva i programmi di attività per l'anno in corso e l'eventuale documento economico-programmatico;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2 dello Statuto;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14. Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
2. Per deliberare sulle modifiche da apportare al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.
3. Per modificare lo statuto e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
5. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 22.

Art. 15. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri scelti tra i soci maggiorenni che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e decadenza).
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo potrà eleggere tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere cumulati con altre cariche.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e/o mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
7. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.
10. In caso di dimissione di uno o più consiglieri, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
11. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
12. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.
13. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.
14. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
15. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

16. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
17. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- convocare l'Assemblea dei soci;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
 - Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento e sottopone all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali quote supplementari e contributi straordinari;
 - deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
 - sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 16. Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 17. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

Art. 18. Segretario

1. Al segretario spetta il compito di redigere, di firmare con il Presidente e di tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 19. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

Art. 20. Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti, individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione; restano in carica per 4 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati. Al suo interno il Collegio designa il Presidente.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. Le cariche di consigliere/a e sindaco sono incompatibili fra loro, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.
8. Delle deliberazioni è redatto un verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 21. Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22. Scioglimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art. 23. Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Segretario

Emanuele Solo Pupo

Presidente

Mario Al. On

